

AUTORITA' DI BACINO LACUALE CERESIO PIANO E GHIRLA CAMPIONE D'ITALIA (CO)

22060 Via Fusina 16 - P.I.: 95079130134

E-Mail: info@autoritabacinoceresio.it Tel. 0041916494501 – Fax 0041916494503

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEI NEI PORTI ED APPRODI REGIONALI GESTITI IN REGIME DI DELEGA

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento ha come oggetto la definizione dei criteri per l'assegnazione dei posti d'ormeggio nei Comuni aderenti al "Autorità di Bacino lacuale Ceresio Piano Ghirla" (Autorità Demaniale identificata d'ora innanzi come "Autorità"), facenti parte degli adempimenti previsti per l'esercizio della delega di funzioni amministrative conferite in materia di navigazione interna e demanio lacuale, in attuazione della Legislazione Regionale vigente, delle disposizioni contenute nelle direttive regionali emanate in materia, dalla Convenzione e dallo Statuto dell'Ente .

Per tutto quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento si applica il "Codice della navigazione", la relativa normativa attuativa e le disposizioni dell'Autorità.

Art. 2 - Bando

L'Autorità Demaniale assegna i posti d'ormeggio previa pubblicazione d'apposito bando, che è predisposto secondo le indicazioni contenute nel presente atto.

Il bando per l'assegnazione dei posti d'ormeggio è pubblicato almeno nei 30 (trenta) giorni precedenti al periodo indicato per la presentazione delle domande.

Il bando contiene:

- la durata dell'assegnazione dei posti d'ormeggio, che non potrà essere inferiore ad un anno. L'Autorità Demaniale potrà con apposito provvedimento rinnovare tale assegnazione di anno in anno sino ad una durata massima stabilita dalla Normativa;
- le procedure d'assegnazione di posti d'ormeggio e di formazione della graduatoria, con l'indicazione delle precedenza e delle riserve dei posti;
- le modalità e i termini di presentazione delle domande;
- i termini di pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio dell' Autorità e dei singoli Comuni, che non possono essere superiori a 90 giorni decorrenti dall'ultimo giorno utile previsto dal bando per la presentazione delle domande;
- gli adempimenti degli assegnatari, comprese le modalità e i termini di pagamento degli oneri connessi all'assegnazione dei posti d'ormeggio;
- le casistiche per le quali viene meno il diritto all'assegnazione;
- le norme generali regolanti i divieti e i casi specifici;

- le responsabilità dell'Autorità Demaniale e degli assegnatari;
- il contingente dei posti d'ormeggio da assegnare con l'indicazione dei porti, riportato in tabella:

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO:	NR. POSTI	LUNGHEZZA MAX NATANTE IN MT	LARGHEZZA MAX NATANTE IN MT	PESCAGGIO MAX NATANTE IN MT
Riva Comunale Osteno: n	14	5,50	2,00	0,50
Riva Comunale Righeggia: n	11	6,00	2,20	0,50
Pontile Comunale Righeggia: n	13	7,30	2,50	2,00
COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA:				
Pontile Viale Ungheria: n.	60	9,00	3,00	1,50
Pontile Località Fontana: n.	26	7,00	2,50	1,50
Approdo Località Stretto: n.	52	6,70	2,50	0,50
COMUNE DI PORLEZZA:				
Riva Cima: n.	23	7,00	2,10	0,50
Pontile Porlezza: n.	78	9,00	3,00	2,00
COMUNE DI VALSOLDA:				
Riva Cressogno: n.	5	6,00	2,00	0,50
Pontile Cressogno: n.	10	7,20	2,50	2,00
Riva San Mamete: n.	11	5,30	2,00	0,50
Riva Casarico: n.	3	5,00	1,70	0,50
Pontile Cadate: n.	16	7,20	2,60	3,00
Riva Albogasio: n.	59	6,00	2,40	0,50
Pontile Albogasio: n.	24	6,50	2,50	3,50
Riva Oria: n.	10	5,50	2,00	0,50
Riva Oria/Valle: n.	3	5,50	2,00	0,50

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande

La domanda per la concessione dell'ormeggio è presentata dal proprietario dell'unità di navigazione, in bollo, su apposito modello fornito dall'Autorità entro i termini previsti dal bando di assegnazione.

La domanda deve riguardare una singola unità di navigazione e pertanto non è ammesso presentare ulteriori domande da eventuali comproprietari. L'inosservanza della disposizione che precede comporta l'esclusione di tutte le domande presentate per una stessa unità di navigazione.

La domanda deve essere redatta in ogni sua parte, datata e controfirmata in modo leggibile.

L'utilizzo di stampati non conformi, la mancanza o la non leggibilità di dati obbligatori e/o della firma comporterà l'inammissibilità della domanda stessa senza obbligo di richiesta d'integrazioni da parte dell'Ufficio responsabile della procedura.

La domanda deve recare l'esplicita richiesta del rilascio della concessione di posto d'ormeggio della propria unità di navigazione, indicando il periodo di riferimento.

La domanda deve contenere:

- i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, recapito telefonico e, qualora esistenti, n.fax ed e-mail);
- i dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani (via e numero civico, comune, provincia e c.a.p.);
- i dati relativi alla disponibilità di alloggio (affitto o proprietà) presso il Comune nel quale si trova il posto d'ormeggio richiesto (via e numero civico, comune, provincia, c.a.p., copia del contratto di affitto);

- i dati per i residenti all'estero (comune di residenza, nazionalità, località, indirizzo e recapito telefonico ed il domicilio eletto in Italia);
- i dati relativi alle società, enti pubblici e associazioni (denominazione e tipo d'ente o società, partita IVA e codice fiscale, sede, responsabile o legale rappresentante, recapito telefonico e n. fax);
- il porto o approdo nel quale si richiede l'assegnazione dell'ormeggio (lago, comune e porto/approdo), fino al massimo di tre porti/approdi indicati in ordine di preferenza.

Le informazioni relative all'unità di navigazione da indicare nella domanda riguardano:

- la specificazione dell'impiego dell'unità di navigazione (servizio pubblico di vigilanza e di soccorso; servizio professionale con unità iscritte nei pubblici registri nautici; servizio di appoggio e soccorso nell'attività di scuola o di manifestazione nautica con esclusione delle società e dei circoli nautici che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione; esposizione e prova ad uso clienti di unità prodotte da cantieri nautici locali con esclusione di quelli che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione; esercitazioni delle scuole nautiche locali che rilasciano patenti nautiche; diporto; altro);
- la specificazione delle caratteristiche dell'unità di navigazione (nome imbarcazione, cantiere costruttore e materiale di costruzione, colore, targa (o contrassegno rilasciato dalla Polizia Locale di Campione d'Italia), larghezza e lunghezza fuori tutto in cm., il pescaggio (immersione in cm);
- l'indicazione del tipo di propulsione (remi, vela – deriva fissa o mobile, motore, marca del motore, numero del certificato del motore, potenza massima di esercizio in CV o KW, entro bordo, fuoribordo, entrofuoribordo);

Nella domanda il richiedente deve inoltre dichiarare:

- d'essere proprietario dell'unità di navigazione per la quale si richiede il posto barca;
- di essere disposto ad accettare il posto assegnato;
- di non aver presentato istanze di assegnazione per altre unità di navigazione da diporto negli stessi porti;
- di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia che regolano le concessioni demaniali oggetto della domanda;
- di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione;
- di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il periodo stabilito dal bando e all'invio all' Autorità, entro i termini prescritti, dell'attestazione dell'avvenuto pagamento;
- di possedere i requisiti richiesti per l'eventuale diritto di precedenza e/o di riduzione del canone concessorio;

Con riferimento all'unità di navigazione, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- fotografia in primo piano a colori di formato almeno cm. 10 x 15 dell'unità di navigazione;
- copia del certificato d'uso del motore per unità di navigazione non immatricolate o copia del libretto rilasciato con il contrassegno identificativo dalla Polizia di Campione d'Italia.

Per i diritti di precedenza, di cui al successivo art. 5, deve essere allegata alla domanda la seguente documentazione:

- per le società, circoli, cantieri e scuole nautiche: copia del certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, copia dello statuto, iscrizione ad albi o registri ecc.;
- altre certificazioni ritenute utili per comprovare i diritti di graduatoria ed eventuali riduzioni dei canoni.

Le domande eventualmente pervenute fuori termine potranno essere collocate, nell'ordine cronologico di registrazione, in una lista d'attesa da utilizzare in caso d'esaurimento delle graduatorie.

Ogni modifica ai dati contenuti nelle domande già porte deve essere per tempo comunicata all' Autorità.

La gestione dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 4 – Spese istruttoria

Il richiedente verserà per *spese di istruttoria* per ogni singola pratica €12,00— per cui dovrà essere fornito specifico riscontro di avvenuto pagamento.

Art. 5 - Riserva dei posti d'ormeggio

In caso di specifiche richieste l' Autorità riserva una quota dei posti barca disponibili a favore delle categorie svantaggiate di cui alla Legge n. 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e successive modifiche ed integrazioni.

L'Autorità può stabilire nel bando altre quote di riserva dei posti d'ormeggio, opportunamente valutate sulla base delle domande presentate dai soggetti residenti e operanti sul territorio.

Art. 6 - Procedure d'assegnazione dei posti d'ormeggio

Per assegnare i posti d'ormeggio l'Autorità Demaniale procede dando la precedenza nell'ordine sotto indicato alle seguenti unità di navigazione:

- a) unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza e di soccorso appartenenti agli enti pubblici competenti;
- b) unità di navigazione, anche private, necessarie per la mobilità di abitanti di zone raggiungibili solo via acqua;
- c) unità iscritte nei pubblici registri nautici (unità professionali);
- d) unità delle società e dei circoli nautici adibite ad appoggio e soccorso nell'attività di scuola o di manifestazioni nautiche limitatamente ad 1 (uno) posto di ormeggio per porto od approdo lacuale con esclusione delle società e dei circoli nautici che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione;
- e) unità di navigazione dei cantieri nautici a livello locale, che svolgono attività di produzione limitatamente ad 1 (uno) posto di ormeggio per porto od approdo lacuale, da utilizzarsi esclusivamente per esposizione o prova ad uso clienti, con esclusione dei cantieri che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione;
- f) unità di navigazione delle scuole nautiche a livello locale che rilasciano patenti nautiche limitatamente ad 1 (uno) posto d'ormeggio per porto o approdo lacuale, da utilizzarsi esclusivamente per attività di esercitazioni nautiche;
- g) unità di navigazione in legno per le sole richieste in riva (no pontile);
- h) unità di navigazione a vela per le sole richieste a pontile (no riva);
- i) altri richiedenti.

Art. 7 - Modalità d'assegnazione degli spazi acquei

La domanda per la concessione dei posti d'ormeggio deve essere presentata dal proprietario dell'unità di navigazione, in bollo secondo le disposizioni vigenti, utilizzando esclusivamente il Modello allegato al presente atto compilato in ogni sua parte, mediante **consegna diretta a mano** presso gli Uffici dell' Autorità.

La domanda potrà essere anche inviata mediante **raccomandata con ricevuta di ritorno** ma in tal caso, tenuto conto della posizione geografica del Comune di Campione d'Italia, sede dell' Autorità, la consegna nel termine anzidetto sarà a tutto rischio del richiedente.

Per la definizione della graduatoria è costituita la seguente Commissione, con il compito di espletare le operazioni di sorteggio, aperte al pubblico, composta da:

- il responsabile tecnico dell' "Autorità di Bacino lacuale Ceresio Piano Ghirla" o suo delegato, che presiede la seduta;
- un funzionario dell'area tecnica dell' Autorità;
- un funzionario dell'area amministrativa dell' Autorità.

Art. 8 - Graduatoria e pubblicità

Dopo l'esperimento delle procedure inerenti l'assegnazione dei posti d'ormeggio l' Autorità redige, per ogni porto o approdo lacuale, una graduatoria ufficiale indicante per ciascun richiedente l'eventuale numero d'assegnazione del posto d'ormeggio.

Tale elenco è pubblicizzato presso l'albo pretorio dell' Autorità, del Comune di Campione d'Italia (sede del "Autorità di Bacino lacuale Ceresio, Piano, Ghirla") e dei Comuni interessati, nonché sul sito internet dell' Autorità per 30 giorni consecutivi.

Dopo aver esperito le procedure di pubblicazione l' Autorità provvede con proprio provvedimento alla concessione dei posti d'ormeggio.

La graduatoria resta aperta, fino ad esaurimento, per l'assegnazione degli eventuali posti che si renderanno disponibili.

Saranno escluse dalla graduatoria le domande relative a imbarcazioni che per le loro caratteristiche non possono essere ormeggiate nei posti disponibili (misure come da tabella).

Le domande pervenute fuori termine potranno essere accettate, in ordine cronologico, secondo il verificarsi delle disponibilità dei posti di ormeggio nei porti, dopo aver esaurito la graduatoria.

Qualora un assegnatario rinunci al posto d'ormeggio, quest'ultimo è assegnato, compatibilmente con le caratteristiche del posto d'ormeggio libero, al primo richiedente fra gli esclusi.

Art. 9 - Adempimenti degli assegnatari

Agli assegnatari dell'ormeggio è rilasciato dall'Autorità Demaniale un apposito contrassegno, predisposto secondo modelli stabiliti dalla stessa, da esporre sull'imbarcazione.

Gli assegnatari dei posti d'ormeggio sono tenuti al versamento dei relativi canoni d'uso nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa regionale vigente.

Gli assegnatari degli ormeggi devono provvedere al pagamento degli oneri connessi entro 20 giorni dalla data di ricevimento della proposta di assegnazione, facendo pervenire all'Autorità Demaniale, entro e non oltre i successivi 20 giorni l'attestazione di versamento.

In caso di mancata osservanza dei termini sopra indicati viene meno il diritto all'assegnazione.

E' fatto obbligo all'assegnatario di comunicare allo sportello dell' Autorità tutte le successive variazioni delle informazioni riportate nella domanda di concessione.

Per le modalità di pagamento del canone concessorio si fa riferimento alla legislazione regionale vigente.

Art. 10 - Norme generali

1. Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato.
2. E' vietato lo scambio dei posti d'ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato.
3. Il concessionario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla domanda.
4. La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per l'acquirente diritto d'occupazione del posto di ormeggio.
5. L'alienazione di cui sopra comporta per il concessionario l'obbligo della comunicazione di rinuncia all'Autorità Demaniale, la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del posto di ormeggio assegnato.
6. La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di concessione deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità Demaniale, per la variazione dei canoni d'uso e per l'eventuale rilascio del nuovo contrassegno. La conservazione del posto d'ormeggio assegnato è subordinata alla verifica d'ufficio della nuova unità di navigazione, la quale deve mantenere le caratteristiche della precedente unità di navigazione e dimensioni compatibili con lo spazio acqueo concesso.
7. Il concessionario deve mantenere l'unità di navigazione ormeggiata nei limiti della concessione non occupando, anche parzialmente o con cavi d'ormeggio, gli spazi concessi ad altri o quelli di uso comune.
8. Il concessionario non può modificare o in ogni modo manomettere le attrezzature portuali anche mediante l'installazione di attrezzature d'ormeggio (bitte, anelli, boe, pali, corpo morto, catene, ecc.) se non espressamente autorizzate dall'Autorità Demaniale; in caso contrario, quanto installato resterà in dotazione alle attrezzature portuali senza possibilità di rimozione o di rimborso delle spese sostenute.
9. Il concessionario che, volontariamente, per imperizia o per qualsiasi altro motivo arrechi danno alle strutture portuali, ai beni demaniali e/o ad imbarcazioni terze deve provvedere al risarcimento dei danni nei termini previsti dal codice civile.
10. Il concessionario deve mantenere in buono stato d'uso la propria l'unità di navigazione con particolare riferimento alla pulizia e allo svuotamento dell'acqua piovana o ad infiltrazioni nello scafo che rendano pericoloso l'ormeggio alle altre imbarcazioni e malsano l'ambiente.
11. Il concessionario non deve mantenere un comportamento lesivo dei diritti degli altri utenti del porto.
12. Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme generali regolanti gli ormeggi in aree demaniali descritte nella vigente normativa.

Qualora sia ravvisato uno o più dei sopraelencati comportamenti o situazioni, l' Autorità può disporre la revoca della concessione già perfezionata, ancorché regolarmente pagata, e procedere alla riassegnazione dell'ormeggio.

Dette inadempienze o comportamenti dovranno essere rilevati dagli addetti alla vigilanza e sanzionati se previsto da norme o regolamenti in vigore al momento dell'accertamento.

Al fine di poter migliorare la gestione dei porti, il concessionario si impegna a comunicare all'Autorità ogni fatto che richieda un intervento manutentivo o di vigilanza.

Art. 11 - Rimozione di imbarcazioni

L' Autorità o il Comune interessato d'intesa con l' Autorità, potranno provvedere d'ufficio alla rimozione dell'imbarcazione ove per qualsiasi motivo:

1. non possieda o perda il diritto all'ormeggio;
2. occupi un posto diverso da quello assegnato;
3. occupi una qualsiasi area diversa da quelle adibite ad ormeggio;
4. sia sprovvista di contrassegno di identificazione valido;
5. non esponga in modo visibile dalla terraferma il contrassegno di identificazione valido.

La rimozione disposta dall' Autorità o dal Comune territorialmente competente, avverrà senza obbligo di ulteriore formalità.

L'unità di navigazione, trascorsi 30 gg. di custodia, potrà essere messa all'asta e il ricavato, al netto delle spese sostenute per la rimozione e la custodia oltre ad una quota del 20% di dette spese per coprire i costi della procedura, sarà introitato per conto del Comune interessato dall' Autorità, fatta salva la possibilità di rivalsa sul concessionario o proprietario per il recupero degli eventuali maggiori costi.

Entro detto termine il concessionario o il proprietario potrà, presentando idonea documentazione che ne comprovi la proprietà, ottenere la restituzione dell'unità di navigazione mediante il versamento di quanto previsto al comma precedente, oltre alla sanzione disposta dalla normativa regionale vigente (attualmente da € 60,00 a € 600,00).

Qualora l'asta non avesse esito, l'unità di navigazione sarà distrutta o potrà essere ritirata dal Comune che ne ha disposto la rimozione, da altro Comune consorziato o dall' Autorità stesso con le sole spese di rimozione e custodia.

Qualora non fosse possibile identificare il proprietario o questi fosse irreperibile, i costi della rimozione e dell'eventuale distruzione e smaltimento saranno posti a carico dell'Autorità.

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Ente che ha disposto la rimozione per danni all'imbarcazione o alle cose in essa contenute.

Tutte le spese inerenti il trasporto dell'imbarcazione dal luogo di custodia sono a carico del soggetto che provvederà al suo ritiro.

Art. 12 - Responsabilità

Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dalla Regione o dall' Autorità nei riguardi delle unità di navigazione, sia pure regolarmente autorizzate, che ormeggino in porto o approdo.

Parimenti non sono riconoscibili responsabilità all'Autorità Demaniale per eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali.

I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità.

Art. 13 - Piano del Porto

Per ogni porto o approdo i criteri per l'assegnazione degli spazi acquei sono regolati da un "Piano del Porto" approvato dall' Autorità, con cui distinguere diverse categorie di fruitori in base alla tipologia e alle dimensioni del mezzo nautico da ormeggiare, prevedendo per ognuna un'area e un determinato numero di posti barca. Nel Piano sono riportati anche gli spazi riservati all'ormeggio temporaneo sia ad ore che per altri periodi inferiori all'anno. Nel Piano sono inserite anche le norme di gestione (ove necessarie) e le tariffe per gli usi ed i servizi non specificamente previsti dalla legge.

In assenza di detto Piano l' Autorità, di concerto con i Comuni e nel rispetto della normativa regionale vigente e del presente atto, stabilisce le seguenti regole:

- a) In tutti i porti ed approdi si riserva un minimo del 3% degli spazi (con un minimo di 1 posto barca per porto o approdo) all'ormeggio ad ore, salvo che esista un approdo o attracco già destinato a tale servizio nelle vicinanze;
- b) In tutti i porti ed approdi si riserva da un minimo dell'1% e sino ad un massimo del 5% degli spazi acquei idonei all'ormeggio (con un minimo di 1 posto barca per porto o approdo) per fronteggiare situazioni d'emergenza meteo-marina;
- c) Ove necessario, secondo verifiche da effettuarsi dall' Autorità d'intesa con la Polizia Demaniale e le Polizie Locali, sono riservati spazi nei porti e approdi concessi senza esborso di onere alcuno per le unità di navigazione delle forze di vigilanza e soccorso;
- d) Nei porti ed approdi può essere riservato un massimo del 30% complessivo dei posti d'ormeggio prioritariamente ai residenti;
- e) Nei porti ed approdi deve essere garantito un minimo del 2% (con un minimo di 1 posto barca per porto o approdo) per natanti con persone diversamente abili a bordo.

Nei porti ed approdi siti nel Comune di Valsolda località Santa Margherita, o in ambiti in ogni modo raggiungibili solo via acqua, gli abitanti (proprietari, usufruttuari o locatari di unità immobiliari in tali siti), per le imbarcazioni inferiori a m 8,00 di lunghezza, hanno precedenza nell'assegnazione.

Su richiesta dell' Autorità l'assegnatario si impegna a fornire la documentazione attestante una delle condizioni di cui sopra che danno diritto alla priorità nell'assegnazione.

Art. 14 - Ormeggio a ore

Nei porti ed approdi è facoltà dell' Autorità, in accordo con il Comune territorialmente competente, riservare degli spazi per l'ormeggio "a ore" e stabilire la durata massima e la tariffa per tale tipologia di ormeggio.

E' fatto obbligo agli utilizzatori di tali spazi di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario in cui l'ormeggio ha avuto inizio.

La mancata segnalazione dell'orario d'inizio dell'ormeggio, l'indicazione errata di tale orario o la sosta prolungata oltre i termini prescritti, comporta il pagamento di una sanzione da € 60,00 a € 600,00.

L'abbandono per un periodo superiore a 24 ore di un'imbarcazione in un ormeggio "a ore" comporta, oltre alla sanzione di cui sopra, la rimozione del mezzo di navigazione e l'applicazione aggiuntiva delle spese di rimozione e custodia.

E' facoltà dell' Autorità riservare altresì degli spazi per ormeggi temporanei prolungati (per periodi inferiori all'anno). La tariffazione per tali ormeggi sarà esposta presso il Comune interessato e la sede dell' Autorità.

Art. 15 - Controlli e vigilanza

Le unità di navigazione autorizzate all'attracco fisso devono esporre a bordo il possesso del relativo titolo, certificato da apposito contrassegno rilasciato dall' Autorità e fornito dalla stessa o dal Comune territorialmente competente, previa consegna dell'attestazione dell'avvenuto pagamento di cui al precedente art. 8, riportante gli estremi dell'assegnazione: porto e numero del posto barca.

Il contrassegno deve essere fissato, a cura del proprietario dell'unità di navigazione, in modo che sia visibile.
L' Autorità garantisce l'uso pubblico degli scivoli riservati ad alaggio.

La vigilanza in materia di demanio lacuale e navigazione interna è regolata dalla normativa regionale vigente e/o dai provvedimenti emanati in materia dall' Autorità purché non in contrasto con la normativa regionale.

Art. 16 - Individuazione dei responsabili

Ogni provvedimento dell' Autorità relativo alle competenze regolate dal presente atto dovrà riportare l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'istruttoria nei termini di legge.

Campione d'Italia, 29/09/2015

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp is blue and contains the text "COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA" around the perimeter and "UFFICIO COMUNICAZIONE" in the center. There is also a small star symbol at the bottom of the stamp.